



# CITTÀ DI SAN DONÀ DI PIAVE

(Decorata con Croce al Merito di Guerra e con medaglia d'Argento al Valor Militare)

-----

## **REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLO STUDIO**

DELIBERA G.M. N. 6 DEL 18.01.1990

## **Articolo 1**

### **Nozione**

1. Al fine di garantire il diritto allo studio sono concessi permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di centocinquanta ore annue individuali.
2. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria, e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico.
3. Devono intendersi pareggiate al corso tutte le attività didattiche strettamente connesse o propedeutiche. allo stesso, quali seminari, lezioni di specializzazione o approfondimento, ecc.

## **Articolo 2**

### **Destinatari dell'istituto ed ambito di applicazione**

1. Possono usufruire dei permessi di cui all'art. 1, comma 1, i dipendenti nel limite del tre per cento del totale delle unità in servizio all'inizio di ciascun anno, con arrotondamento all'unità superiore..
2. La concessione dei permessi è effettuata nella misura massima di centocinquanta ore individuali per anno solare.
3. Il personale ammesso al beneficio ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi e di riposo settimanale.
4. La struttura burocratica presso la quale presta servizio il personale di cui al precedente comma dovrà essere oggetto delle modifiche organizzative necessarie a sopperire al temporaneo minore apporto operativo e funzionale 'dei dipendenti ammessi a beneficio.

## **Articolo 3**

### **Ammissione alla fruizione del beneficio — Precedenze**

1. Fatta salva l'ammissione a beneficio di tutti i dipendenti istanti, nel caso di numero inferiore o uguale alla percentuale di cui all'art. 2, comma 1, garantendo in ogni caso le pari opportunità, i permessi retribuiti sono concessi, qualora le istanze superino il tre per cento delle unità in servizio, nel seguente ordine:
  - a) ai dipendenti che frequentano l'ultimo anno del corso di studi. e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami degli anni precedenti;
  - b) ai dipendenti che frequentino Il penultimo anno di corso e successivamente, quelli che, nell'ordine, frequentino gli anni ad esso anteriori, escluso il primo, ferma restando per gli studenti universitari e post-universitari la condizione di cui alla precedente lettera a).
2. Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al 1 comma, la precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studi della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari.

3. A parità di condizioni, i permessi sono accordati ai dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi medesimi per lo stesso corso di studi e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente di età.

#### **Articolo 4**

##### **Istanza di ammissione a beneficio e provvedimenti conseguenti**

1. I dipendenti interessati alla concessione dei permessi retribuiti per studio debbono presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato d'iscrizione da allegarsi ad apposita istanza in carta libera indirizzata al Sindaco, nella quale devono essere indicate la durata dei permessi da utilizzare nel corso dell'anno in relazione al prevedibile impegno di frequenza del corso prescelto e la cadenza settimanale degli stessi, anche in relazione al tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi, che deve intendersi ricompreso nelle 150 ore annue.

2. Le istanze di cui al precedente comma debbono pervenire all'Amministrazione entro il 30 settembre dell'anno precedente quello cui si riferisce l'esercizio del diritto allo studio.

3. La Giunta Municipale concede, con provvedimento formale, i permessi retribuiti ai dipendenti che abbiano presentato istanza nei termini, secondo le modalità ed i limiti del presente Regolamento, entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello di effettiva fruizione dei permessi concessi.

4. E' ammessa la regolarizzazione dell'istanza, qualora il dipendente non abbia potuto produrre entro il termine di cui al 2° comma il certificato di iscrizione, purché risulti che l'iscrizione al corso è anteriore al termine stesso.

5. Il personale che si iscriva ai corsi in data successiva al 30 settembre può presentare istanza per la fruizione dei permessi retribuiti per studio entro il termine perentorio del 30 novembre. Le istanze tardive, pervenute entro il 30 novembre, saranno prese in considerazione, ed il personale ammesso a beneficio, solo qualora rientranti nel contingente numerico determinato ai sensi dell'art. 2, comma 1.

#### **Articolo 5**

##### **Certificazioni di frequenza e di esami sostenuti**

1. Il personale ammesso a beneficio deve presentare, alla fine del corso il certificato di frequenza e quello degli esami sostenuti. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi vengono considerati permessi personali (art. D.P.R. 268/87) ovvero considerati in conto ferie ovvero aspettativa per motivi personali.

2. In relazione alla peculiarità del corso di studi ed al fine di verificare i requisiti di cui al precedente art. 3 nonché la congruenza di quanto previsto al precedente comma, gli studenti universitari dovranno presentare altresì il piano di studi approvato dalla facoltà.

3. Con apposita e regolare certificazione di svolgimento dei corsi, il dipendente ammesso a beneficio potrà variare la durata e la cadenza settimanale di frequenza al corso stesso fermo restando il limite del beneficio concesso. Le conseguenti modifiche organizzative saranno adottate dal responsabile della struttura presso la quale presta servizio.

4. A prescindere dall'esito positivo o negativo degli esami sostenuti la certificazione di cui al 1° comma costituisce documentazione necessaria per fruire del congedo straordinario di cui all'art. 17, 1° comma lett. b, D.P.R. 347/83. Il congedo straordinario è concesso per ciascuna giornata di prova fissata dal calendario d'esami fino ad un massimo di 15 giorni annui. Nel caso di esami universitari si considerano giornate di prova anche quelle comprese tra la giornata in cui ha avuto inizio l'appello d'esami del singolo insegnamento, fino a quella in cui il dipendente - studente ha effettivamente sostenuto l'esame. Ogni ulteriore congedo relativo all'appello ovvero alla sessione d'esami deve essere quello ordinario o quello previsto dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937 (festività soppresse).

## **Articolo 6**

### **Accrescimento professionale**

1. Il conseguimento di un significativo accrescimento della professionalità del singolo dipendente, documentato dal titolo di studio o da attestati professionali conseguiti, costituirà titolo di servizio da valutarsi secondo le vigenti e future norme del comparto degli Enti Locali Territoriali.
2. Le esigenze ed i benefici derivanti dalle attività formative programmate dall'Amministrazione per il dipendente fanno, comunque, salve le determinazioni circa le esigenze ed i benefici adottati ai sensi degli articoli precedenti e si aggiungono agli stessi.

## **Articolo 7**

### **Concessione del beneficio in corso d'anno**

1. In considerazione del fatto che il beneficio è concesso per l'anno solare e che, di contro, i corsi didattici si tengono, normalmente, a cavallo di due anni, è ammessa la concessione di permessi retribuiti da fruire nell'anno solare in corso, al dipendente che ne faccia istanza per la prima volta, a condizione che detta istanza trovi capienza nel contingente numerico di cui all'art. 2, comma 1, ovvero che altro dipendente ammesso a beneficio abbia concluso in precedenza, ma nello stesso anno, il corso di studi conseguendone il relativo titolo. In tal caso è concesso un numero di ore strettamente necessario alla frequenza delle lezioni corso di studi durante l'anno solare in corso.
2. I permessi retribuiti devono essere fruiti nel loro ammontare massimo di 150 ore nell'anno solare; eventuali ore non fruiti in un anno solare non possono essere utilizzate nell'anno successivo neppure per sostenere esami durante la sessione dell'appello straordinario di febbraio in quanto riferentesi all'anno accademico precedente.
3. Il dipendente che sia stato ammesso alla fruizione del beneficio e non lo abbia utilizzato totalmente durante un anno di corso può, nel medesimo anno solare, utilizzarlo per la restante parte purché si iscriva all'anno successivo del medesimo corso di studi.

## **Articolo 8**

### **Norma transitoria**

1. In sede di prima applicazione il termine entro cui far pervenire l'istanza per la concessione del beneficio relativo all'anno solare 1990 fissato in venti giorni dall'adozione del presente regolamento e l'atto formale di concessione del beneficio ai singoli dipendenti è fissato in quindici giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze.